REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1951 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2025

che modifica gli allegati II, IV e VII del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce i criteri per la concessione delle preferenze tariffarie nel contesto del regime generale del sistema di preferenze generalizzate («SPG»).

(2) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese classificato dalla Banca mondiale come paese a reddito alto o medio-alto nel corso di tre anni consecutivi non dovrebbe beneficiare dell'SPG.

(3) L'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG è stabilito nell'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012. Ai sensi di detto regolamento, la Commissione riesamina l'allegato II entro il 1º gennaio di ogni anno al fine di modificare lo stato dei paesi elencati sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 4 del regolamento di cui sopra.

(4) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 prevede di lasciare ai paesi beneficiari dell'SPG e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione all'SPG. Pertanto la decisione di escludere un paese beneficiario dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), si applica un anno dopo l'entrata in vigore di tale decisione.

(5) L'Indonesia è stata classificata dalla Banca mondiale come paese a reddito medio-alto nel 2023, 2024 e 2025. L'Indonesia pertanto non possiede più i requisiti per avvalersi dello stato di paese beneficiario dell'SPG a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe essere esclusa dall'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG figurante nell'allegato II di detto regolamento con applicazione dal 1º gennaio 2027.

(6) L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce che un paese definito dalle Nazioni Unite («ONU») come paese meno sviluppato dovrebbe beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati («Tutto tranne le armi» - Everything But Arms, «EBA»). L'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA figura nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 978/2012.

(7) Le Nazioni Unite hanno depennato Sao Tomé e Principe dalla categoria dei paesi meno sviluppati il 13 dicembre 2024. Sao Tomé e Principe pertanto non possiede più i requisiti per avvalersi dello stato di beneficiario dell'EBA a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 e dovrebbe essere escluso dall'allegato IV di tale regolamento. A norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 l'atto delegato che esclude Sao Tomé e Principe dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA dovrebbe applicarsi al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'atto delegato. Di conseguenza Sao Tomé e Principe dovrebbe essere escluso dall'allegato IV con applicazione dal 1º gennaio 2029.

(8) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 978/2012, un paese beneficiario dell'SPG può beneficiare delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo se è considerato vulnerabile a causa di una mancanza di diversificazione e di un'integrazione insufficiente nel sistema commerciale internazionale ai sensi dell'allegato VII di detto regolamento.
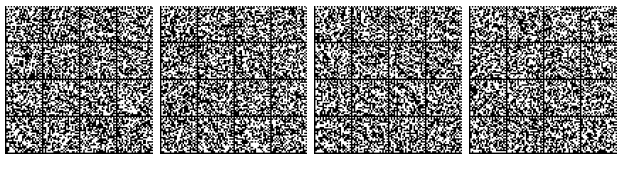
([1]) GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj.